

Torino, lì 1° ottobre 2013

COMUNICAZIONE URGENTE ALLA CLIENTELA

VARIAZIONE DELL'ALIQUTA ORDINARIA IVA DAL 21% AL 22%

L'articolo 40, comma 1 – ter, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha stabilito che “a decorrere dal **1° ottobre 2013**, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%”.

Cosa cambia?

Fatture e scontrini – Da oggi sulle fatture di vendita deve essere esposta l'aliquota Iva ordinaria al 22%. Per gli scontrini e le ricevute, dove l'IVA non viene esposta ma scorporata, nel registro dei corrispettivi sul quale si registrano le operazioni giornaliere, da oggi va creata l'apposita colonna relativa all'aliquota Iva del 22%. Inoltre gli stessi esercenti dovranno tempestivamente contattare l'assistenza per aggiornare i propri registratori di cassa (misuratori fiscali).

Come identificare il momento impositivo?

Cessione di beni - La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l'aumento dell'aliquota IVA al 22% scatterà solo per le merci consegnate dal 1° ottobre 2013. D'altro lato le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione, pertanto l'aumento influirà sugli atti traslativi stipulati a partire da oggi.

Prestazioni di servizi - Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

ATTENZIONE: In ogni caso, se prima della consegna o del pagamento viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura e si applica l'aliquota IVA in vigore nel momento della fatturazione.

Dunque, sia per i beni che per i servizi, l'aliquota del 21% è “cristallizzata” laddove sia stata emessa fattura prima del 1° ottobre 2013 seppur il pagamento del documento risulti ancora pendente.

Come correggere eventuali errori?

L'Agenzia delle Entrate ha diramato ieri in comunicato Stampa, precisando che, per esigenze tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, i soggetti passivi possono regolarizzare, senza sanzioni, eventuali fatture e corrispettivi emessi con la “vecchia” aliquota del 21%, purchè sia emessa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 633/72, entro il **27 dicembre 2013** per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il **16 marzo 2014** per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.

Casi particolari

E' opportuno sottolineare che l'innalzamento dell'aliquota è valevole anche per l'applicazione del regime "reverse charge" che riguarda principalmente:

- acquisti intracomunitari;
- subappalti nel settore edile;
- acquisto di cellulari e microprocessori;

In ultimo circa le operazioni con l'estero raccomandiamo di porre particolare attenzione nella preventivazione di offerte a favore di Vostri Clienti tenendo conto dell'aumento dell'aliquota IVA, soprattutto se il prezzo viene indicato IVA compresa.

Per maggiori approfondimenti rimaniamo a Vs. disposizione e Vi segnaliamo la nostra comunicazione del 16 settembre 2011 nella quale abbiamo trattato l'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% che potrete trovare al seguente link

<http://www.studioperinetto.it/circolari/variazionealiquotaiva.pdf>

Spiacenti per l'inevitabile (data l'incertezza fino all'ultimo) scarso preavviso della presente Vi auguriamo buon lavoro.

Lorenzo Perinetto